

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ANGELINI Cesare**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1960

Nuovo inquadramento economico dei graduati e dei militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 11 giugno 1959, n. 353, venne stabilito un nuovo inquadramento economico in favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, apportante un sensibile miglioramento delle retribuzioni in atto, dagli stessi percepite, mediante la elevazione dei coefficienti previsti per ciascun grado nella tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il provvedimento, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960, è stato emanato per eliminare ingiuste sperequazioni determinate dall'inquadramento precedente a danno del personale militare nei confronti del personale civile.

Senonchè il provvedimento stesso ha completamente ignorato la posizione dei graduati e dei militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, anche essi danneggiati dalle sperequazioni sopra ricordate, creando così per questo personale, certamente non meno benemerito dei sottufficiali, una situazione ancora più disagiata, mantenendo per esso la sperequazione nei confronti del personale civile e creandone altra nei confronti

del personale militare dei gradi immediatamente superiori.

Ogni provvedimento parziale, come lo è stata la legge 11 giugno 1959, n. 353, non può che determinare delle ingiustificate diversità di trattamento, quando non ostino particolari ragioni di fondo. E nel nostro caso ve ne sono di ben gravi e pressanti a favore di questo personale altrettanto benemerito dello Stato per la meticolosa opera prestata quotidianamente per la sicurezza e la tranquillità della convivenza sociale.

Se difficoltà contingenti possono aver consigliato il Governo in sede di formulazione della legge n. 353 a ridurre la portata dei benefici economici anche in favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, non si può però accettare che ai graduati ed ai militari non sia concesso neppure il modesto vantaggio dello spostamento di coefficiente per migliorarne le retribuzioni.

Si potrà chiaramente rilevare che nel presente disegno di legge sono stati rispettati gli identici criteri della legge n. 353 in modo da ottenere una estensione di questa ai graduati e militari, senza particolari innovazioni.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1 sposta il coefficiente per gli appuntati a 144, cioè al coefficiente precedente dei vice brigadieri; e quello dei carabinieri e gradi corrispondenti a 131, attuale degli appuntati, quello dei carabinieri e guardie ausiliari a 128, attuale dei carabinieri.

L'articolo 2 dispone per la riliquidazione delle pensioni in godimento, sulla base degli stipendi o paghe risultanti dall'applicazione dei nuovi coefficienti.

L'articolo 3 dispone il carico dell'onere al capitolo 612 relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

L'articolo 4 infine stabilisce la medesima decorrenza degli aumenti di coefficiente e della riliquidazione delle pensioni delle disposizioni della legge n. 353.

Non occorre ormai aggiungere altro a quanto sopra accennato circa le ragioni della proposta: si deve però sottolineare l'urgenza di approvare il provvedimento, in modo da assicurare ai graduati ed ai militari la medesima pratica decorrenza dei benefici economici e la loro sicura corresponsione nel più breve tempo possibile.

Con tale speranza noi sottoponiamo il presente disegno di legge all'attenzione del Parlamento. Come nei mesi scorsi esso ha voluto provvedere a una più giusta retribuzione per i sottufficiali delle Forze e dei Corpi armati, voglia ora completare il già fatto riconoscendo un analogo vantaggio ai graduati ed ai militari.

Non si farà d'altronde che ricompensare la loro opera costantemente spesa al servizio delle pubbliche istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli appuntati, carabinieri e carabinieri ausiliari dell'Arma dei carabinieri e di gradi corrispondenti delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza, delle guardie di Pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato è attribuito lo stipendio dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

appuntato e gradi corrispondenti	144
carabiniere e gradi corrispondenti	131
carabiniere ausiliario e gradi corrispondenti	128

Art. 2.

Le pensioni ordinarie dei graduati e militari di cui al precedente articolo 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi o paghe vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi o paghe calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi o paghe risultanti dall'applicazione dei coefficienti di cui allo stesso articolo 1.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto a carico del capitolo n. 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1959-60.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.